

   <p>CERTIFICAZIONE AGENZIA FORMATIVA n. 34423/0001/UK/It</p>	 <p>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO" Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) Telefono +39 0564 812490/0564 810045 Fax +39 0564 814175 C.F. 82002910535 (GRIS00900X)</p>	<p>Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima ...</p>  <p>CERTIFICATO N. 5010014484</p>
<p>Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it</p>		

Prot. 5447/FP

Porto Santo Stefano, 01/09/2021

Spett.le
Sig.ra Clementoni Francesca

Oggetto: Incarico verifica Certificazione Verde COVID-19

Il sottoscritto Enzo Sbrolli, Dirigente Scolastico dell'Istituto I.S.I.S. " R. del rosso – G. Da Verrazzano" , in relazione a quanto previsto dal D.L. 06 Agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 9-Ter, punti da 1 a 5, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (aggiunto dall'art.1 comma 6 del D.L. 06 Agosto 2021, n. 111),

NOMINA

la Sig./ra Clementoni Francesca quale preposto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 del Personale Dipendente. Le operazioni sopra indicate vanno svolte secondo le seguenti indicazioni:
 Per i controlli è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'istituto, (Tablet ecc.), sul quale è installata l'applicazione "Verifica C19" effettuando la lettura del QR-code (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1);
 se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i seguenti dati anagrafici dell'interessato: nome, cognome e data di nascita.
 L'operatore rileva su foglio il cognome e nome della persona e la data della rilevazione;
 è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso in cui risultasse sconosciuto all'operatore;
 è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
 nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Dirigente Scolastico per le ulteriori incombenze;
 tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
 far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
 è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del Dirigente.
 prendere visione dell'articolo 1 del DPCM 17 giugno 2021, il cui testo è riportato in calce alla presente nota;
 L'incarico ha durata fino alla revoca.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)



   <p>CERTIFICAZIONE AGENZIA FORMATIVA n. 34423/0001/UK/It</p>	 <p>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO" Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) Telefono +39 0564 812490/0564 810045 Fax +39 0564 814175 C.F. 82002910535 (GRIS00900X)</p>	<p>Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima ...</p>  <p>CERTIFICATO N. 5010014484</p>
<p>Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it</p>		

ART.1 COMMA 6 dl 06/08/2021 N. 111

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."



Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Spolin)

